

Polizza multirischi

Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo

Società: TUA Assicurazioni S.p.A. Prodotto: "TUA PET"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza tutela l'assicurato dai danni che il proprio animale domestico, cane o gatto, dovesse provocare a terzi e per i casi di infortunio, malattia o smarrimento dell'animale stesso.



Che cosa è assicurato?

- Assistenza Base: sono garantite per l'animale domestico alcune prestazioni quali: assistenza salute e benessere, assistenza in viaggio.
- Rimborso Spese Veterinarie per intervento chirurgico; esami diagnostici; spese veterinarie in viaggio; spese di ritrovamento.
- Responsabilità Civile Completa: i danni cagionati involontariamente a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose e animali, in conseguenza di un fatto verificatosi nell'ambito della vita privata, di relazione, delle vacanze, della pratica dello sport e del tempo libero.
- Responsabilità Civile Animali Domestici: i danni cagionati involontariamente a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose e animali, in conseguenza di un fatto accidentale causato dalla proprietà, possesso, uso del cane o del gatto assicurato e identificato in polizza.

È possibile acquistare alcune garanzie opzionali, tra cui:

<u>Assistenza con ritrovamento</u>: sono garantite per l'animale domestico alcune prestazioni quali: segnalazioni avvistamenti e recupero dell'animale ritrovato.

<u>Tutela legale</u>: copre le spese legali, le spese peritali, le spese di giustizia, processuali e di indagine non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'assicurato per la difesa dei suoi interessi per sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento per danni extracontrattuali subiti, vertenze contrattuali derivanti da inadempienze proprie o di controparte, opposizione avverso provvedimento amministrative per sanzioni pecuniarie o per la difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni.

Per tutte le garanzie, la Compagnia risponde nei limiti delle somme assicurate e dei massimali indicati in polizza e negli altri documenti precontrattuali



Che cosa non è assicurato?

La garanzia Assistenza Base non assicura i danni:

- dolo o colpa grave dell'Assicurato, di suoi familiari o di qualsiasi altro parente o affine con lui convivente, nonché delle persone a cui è stato affidato l'animale per il quale è prestata l'assicurazione;
- partecipazione ad attività venatorie, competizioni sportive e manifestazioni simili, mostre, rassegne, prove e concorsi canini/felini, nonché uso professionale dell'animale ad eccezione dei cani guida per non vedenti:
- uso dell'animale in violazione della legislazione vigente, nello specifico maltrattamenti, combattimenti organizzati e spettacoli vietati;
- infortuni o malattie insorti prima della decorrenza della polizza:

La garanzia Rimborso Spese Veterinarie non assicura le spese derivanti:

- da dolo o colpa grave dell'Assicurato, di suoi familiari o di qualsiasi altro parente o affine con lui convivente, nonché delle persone a cui è stato affidato l'animale per il quale è prestata l'assicurazione;
- da partecipazione ad attività venatorie, competizioni sportive e manifestazioni simili, mostre, rassegne, prove e concorsi canini/felini, nonché uso professionale dell'animale ad eccezione dei cani guida per non vedenti:
- da infortuni o malattie insorti prima della decorrenza della polizza

La garanzia Responsabilità Civile non assicura i danni:

- derivanti dalla conduzione di un immobile in affitto;
- a cose che l'Assicurato detenga a qualunque titolo;
- derivanti dalla proprietà di immobili e dei relativi impianti fissi, pertinenze e dipendenze;
- conseguenti a maltrattamento di animali, o derivanti da cani non iscritti all'anagrafe canina, o causati da animali non domestici, o conseguenti a uso professionale.

Ulteriori limitazioni ed esclusioni per tutte le sezioni e formule di garanzia sono presenti ed indicate nel DIP aggiuntivo e nelle Condizioni Generali di Assicurazione.



Ci sono limiti di copertura?

Limitazioni comuni a tutte garanzie:

Esistono limiti di indennizzo, franchigie, scoperti specifici per singole garanzie e tipologia di beni / eventi assicurati.

Principali limitazioni della garanzia Rimborso Spese Veterinarie – la garanzia non opera nei seguenti casi:

da uso dell'animale in violazione della legislazione vigente, nello specifico maltrattamenti, combattimenti organizzati e spettacoli vietati;

Principali limitazioni della garanzia Responsabilità Civile – la garanzia non opera nei seguenti casi:

- ! partecipazione ad attività sportive, gare ed allenamenti compresi, svolti a livello professionistico o con l'ausilio di mezzi a motore, nonché dalla pratica del paracadutismo, deltaplano, parapendio e sport aerei in genere;
- ! svolgimento di stage e tirocini nonché di attività di volontariato di natura medica-infermieristica; da attività di volontariato di natura medica-infermieristica;
 - uso di veicoli a motore e natanti oggetto di Assicurazione obbligatoria;
 - detenzione o impiego di esplosivi.



Dove vale l'assicurazione?

- ✓ Nel mondo intero, per assicurati che abbiano il proprio domicilio o la propria residenza in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano.
- ✓ Per la Tutela Legale, le prestazioni valgono per i sinistri che siano insorti e che debbano essere trattati presso l'Ufficio Giudiziario competente che si trovi nei territori di seguito indicati: nei paesi dell'Unione Europea, Regno Unito, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Principato di Monaco, Svizzera e Liechtenstein, per la difesa penale, per la richiesta di risarcimento danni a terzi, per le vertenze contrattuali; nella Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, pena il rischio di perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni del contratto, nonché la cessazione dell'assicurazione stessa.

Devi comunicare per iscritto alla Compagnia l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio assicurato con la polizza, pena il rischio di perdita del diritto all'indennizzo.

Devi comunicare per iscritto alla Compagnia ogni aggravamento o diminuzione del rischio.

Devi denunziare immediatamente ogni sinistro alla Compagnia, non appena verificatosi o non appena ne hai avuta conoscenza.



Quando e come devo pagare?

Il Contraente è tenuto a versare il premio alle scadenze pattuite. Il pagamento del premio può essere eseguito con una delle seguenti modalità: assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato alla Società o all'agente in qualità di agente della Società; ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario la Società o l'agente in qualità di agente della Società; contante, nei limiti di legge.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

- Il contratto ha la durata indicata in polizza. La polizza può essere annuale oppure con durata inferiore o superiore all'anno.
- L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento effettivo.
- Se non paghi i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti.



Come posso disdire la polizza?

Salvo che sia diversamente stabilito, alla scadenza il contratto si rinnova automaticamente per un ulteriore anno e così successivamente. Per impedire il rinnovo è necessario inviare disdetta alla Compagnia almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, con raccomandata A.R. Qualora per l'annualità successiva sia prevista una variazione di premio, la Compagnia te ne darà comunicazione almeno 30 giorni prima della scadenza: in tal caso, se intendi rinnovare dovrai versare il nuovo premio proposto; in mancanza di pagamento, il contratto si intenderà risolto alla scadenza prevista, senza rinnovo.

In caso di sinistro Tu e la Società potete recedere dal contratto entro 60 giorni dal pagamento o dal rifiuto di pagamento dell'indennizzo. Il recesso deve essere comunicato all'altra parte con raccomandata A.R. e ha effetto dal 30° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione.